



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sugli atti di spesa relativi ad incarichi conferiti dall'Agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione" della Regione Puglia (A.RE.T.) ai sensi dell'art.1, comma 173 della l. n. 266/2005 con D.D.G. n. 85, n. 1729 e n. 1852 del 2022; D.D.G. nn. 348-359 e nn. 516-517 del 2023; D.D.G. n. 33, n. 151 e n. 220 del 2024, pervenute con P.E.C. del 15.09.2025 ed in forma cartacea in data 25.09.2025 (prot. Cdc n. 5398 in pari data);

udito il relatore, Primo referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025, convocata con ordinanza n. 25/2025.

Premesso in

FATTO

Con P.E.C. del 15.09.2025 sono stati (parzialmente) inviati alcuni atti relativi ad incarichi conferiti dall'Agenzia regionale del turismo "Puglia Promozione" della Regione Puglia, cui è seguito deposito in forma cartacea della documentazione in data 25.09.2025 (prot. Cdc n. 5398 in pari data).

Con nota prot. Cdc n. 6035 del 09.10.2025, a seguito di doveroso approfondimento istruttorio, è stato chiesto all'A.RE.T. di *"voler rappresentare le ragioni in base alle quali non siano stati trasmessi a questa Sezione regionale di controllo nell'esercizio di riferimento le determine di affidamento degli incarichi, trattandosi di conferimenti avviati a partire dall'esercizio finanziario 2022, al fine delle relative verifiche normativamente previste e riguardanti nello specifico i professionisti di cui all'allegato n. 1, nonché ulteriori professionisti i cui incarichi risultano altresì prorogati, di cui all'allegato n. 2, della presente nota.*

Inoltre, dato il disposto di cui all'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ("non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"), con riferimento ai soggetti di cui all'allegato n. 2, si dovrà relazionare in ordine al rispetto della norma indicata.

Si dovrà, inoltre, trasmettere, in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida" di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia, approvate con deliberazione n. 46/2022/INPR (alla quale peraltro l'ente è tenuto a conformarsi, come più volte ribadito in

precedenti interlocuzioni) l'eventuale valutazione dell'incarico da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente nonché l'elenco completo del personale in servizio presso l'ente con le rispettive qualifiche ed assegnazioni".

Con nota prot. n. 32045 del 24.10.2025, pervenuta in data 27.10.2025 (prot. Cdc n. 6463), l'A.RE.T. ha dato riscontro a quanto richiesto.

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari

Nel fare integrale richiamo alla propria deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022 recante, per quanto qui rileva *"Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005"*, questa Sezione regionale di controllo ricorda che, in materia di incarichi conferiti a soggetti esterni, oltre al controllo sui regolamenti emanati nella materia *de qua*, formano oggetto di esame i singoli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia, ivi incluse le agenzie regionali, quali – in questo caso – l'A.RE.T.; tale controllo, del resto, è affidato alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005 in base al quale *"gli atti di spesa relativi"* a indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di studio e/o consulenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni a soggetti estranei all'Amministrazione *"di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione"*.

2. Criticità rilevate con riferimento agli incarichi conferiti dall'A.RE.T.

Con riferimento agli incarichi conferiti dall'A.RE.T. con D.D.G. n. 85, n. 1729 e n. 1852 del 2022, con D.D.G. nn. 348-359 e nn. 516-517 del 2023 e con D.D.G. n. 33,

n. 151 e n. 220 del 2024 ed oggetto della presente deliberazione sono state rilevate plurime criticità, che verranno *infra* analizzate *funditus*.

3. Estrema tardività nella trasmissione degli incarichi

Va rilevato *in primis* come i numerosi incarichi oggetto della presente deliberazione siano pervenuti all'attenzione di questa Sezione regionale di controllo con estremo ritardo e solo a seguito di numerosi solleciti.

In effetti, nessuno degli atti in esame (salvo le proroghe, come si dirà *infra*) è di competenza dell'esercizio 2025, trattandosi in effetti di n. 3 provvedimenti risalenti al 2024, n. 14 afferenti al 2023 e n. 3 addirittura al 2022.

Come già innanzi ricordato, in sede di approfondimenti istruttori è stato chiesto all'A.RE.T. di *"voler rappresentare le ragioni in base alle quali non siano stati trasmessi a questa Sezione regionale di controllo nell'esercizio di riferimento le determine di affidamento degli incarichi"*. L'agenzia regionale ha affermato che *"l'invio della documentazione, anche se effettuato successivamente rispetto ai termini previsti, testimonia l'impegno concreto dell'Ente a garantire trasparenza, correttezza procedurale e piena collaborazione con codesta Sezione, assicurando che tutte le fasi amministrative siano state regolarmente svolte e documentate. Si rimanda a tal fine, alla nota pec prot. 0003505-U-2025-2025-01-23/01/2025 e successiva corrispondenza PEC, a conferma della volontà dell'Ente di adempiere agli obblighi di legge. Il differimento nella trasmissione è stato determinato dai considerevoli carichi di lavoro sostenuti dagli uffici amministrativi, che hanno dovuto gestire contestualmente molteplici e complesse attività amministrative di rilievo strategico in ambito turistico (tra queste si citano, a titolo esemplificativo, la gestione degli avvisi Custodiamo il Turismo in Puglia e Custodiamo la Cultura in Puglia, finalizzati al sostegno delle imprese nella fase post-Covid per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro, nonché l'attuazione delle iniziative previste dal Piano Strategico del Turismo Puglia*

3x6x5). Si rileva altresì che, in tali annualità gli Uffici hanno operato con organico ridotto, garantendo in ogni caso piena trasparenza a tutte le azioni poste in essere (inclusa la pubblicazione degli incarichi di collaborazione e delle relative procedure di affidamento incarichi mediante la pubblicazione sempre tempestiva sull'albo trasparenza e nell'albo pretorio del sito aret.regione.puglia.it), seppur privi di figure professionali dedicate alla gestione e trasmissione esterna degli atti agli Uffici competenti, ruolo che si sarebbe rivelato particolarmente utile alla luce dei carichi sopra descritti".

Il Collegio, preso atto di quanto comunicato dall'agenzia in esame, non può non rilevare la evidente contraddizione di quanto affermato dall'A.RE.T. che, da un lato riconosce palesemente di aver proceduto all'“l'invio della documentazione, anche se effettuato successivamente rispetto ai termini previsti” e dall'altro dichiara che ciò testimonierebbe “l'impegno concreto dell'Ente a garantire trasparenza, correttezza procedurale e piena collaborazione”.

A fronte dell'evidente mancata (e doverosa) tempestiva trasmissione degli atti in esame, si evidenzia che l'A.RE.T. è destinataria delle “Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005” (deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022), alle quali tuttavia pare non essersi mai adeguata, anche in considerazione della circostanza che gli incarichi oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi solo a seguito di numerosi solleciti, come peraltro riconosciuto anche dalla medesima agenzia regionale.

Del resto, la genericità delle giustificazioni addotte (“considerevoli carichi di lavoro” e “organico ridotto”) circa la tardiva trasmissione (di atti risalenti al 2022, al 2023 e al 2024) appare priva di un qualsivoglia concreto e/o documentato supporto probatorio e pertanto risulta poco convincente, ancor di più alla luce del fatto che gli

incarichi risultano attenzionati *ex officio* da questa Sezione regionale di controllo e non certo a seguito della dovuta e puntuale attività di trasmissione dei medesimi da parte dell'A.RE.T..

4. La violazione del divieto di proroga degli incarichi originari

Altra acclarata e grave violazione rilevata in relazione a numerosi incarichi pervenuti ed oggetto della presente deliberazione riguarda il disposto di cui all'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in base al quale “... *non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*”.

In effetti, con atti successivi, si è proceduto a prorogare gli incarichi prevedendo ulteriori compensi; nello specifico:

1) la D.D.G. n. 85/2022 risulta prorogata con D.D.G. n. 76/2023 e successivamente con D.D.G. n. 710/2024, con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

2) la D.D.G. n. 1729/2022 risulta prorogata con D.D.G. n. 399/2023 e successivamente con D.D.G. n. 710/2023, con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

3) la D.D.G. n. 1852/2022 risulta prorogata con D.D.G. n. 469/2023 e successivamente con D.D.G. n. 710/2023, con D.D.G. n. 246/2024;

4) la D.D.G. n. 348/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

5) la D.D.G. n. 350/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

6) la D.D.G. n. 351/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

7) la D.D.G. n. 352/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 246/2024 e successivamente con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

8) la D.D.G. n. 353/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

9) la D.D.G. n. 354/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

10) la D.D.G. n. 356/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

11) la D.D.G. n. 357/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024 e con D.D.G. n. 560/2024;

12) la D.D.G. n. 358/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

13) la D.D.G. n. 359/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

14) la D.D.G. n. 516/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

15) la D.D.G. n. 517/2023 risulta prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

16) la D.D.G. n. 33/2024 risulta prorogata con D.D.G. n. 433/2024;

17) la D.D.G. n. 151/2024 risulta prorogata con D.D.G. n. 246/2024 e successivamente con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

18) la D.D.G. n. 220/2024 risulta prorogata con D.D.G. n. 433/2024.

Poiché le deliberazioni del direttore generale dell'A.RE.T. *supra* indicate ed i correlati contratti sottoscritti con i medesimi soggetti sono praticamente identici (salvo ovviamente che per la relativa data e scadenza dell'incarico) si configura palesemente un (non consentito) rinnovo dei contratti, anche a fronte del fatto che, per stessa ammissione dell'A.RE.T., *“le proroghe relative agli incarichi indicati, sono strettamente connesse alla necessità di completare i progetti originari a valere su Fondi Europei che hanno attribuito all'Agenzia un'enorme quantità di risorse pubbliche anche nelle annualità 2023-2024-2025 e che hanno necessitato di rendicontazione e certificazione in piena coerenza con le forme di assistenza tecnica di cui dispongono storicamente le autorità di gestione dei FESR e i soggetti attuatori come Pugliapromozione. Tale necessità è stata dunque ampiamente motivata da una corsa contro il tempo per mantenere i target obiettivo stabiliti dall'unione europea e a cascata nelle regioni obiettivo 1 e dunque per le risorse affidate all'Agenzia Pugliapromozione. A supporto di tale circostanza, si richiama il contenuto delle Determinazioni di proroga degli incarichi, la cui motivazione fa leva sulle proroghe dei progetti di riferimento, a dimostrazione della continuità progettuale e della coerenza funzionale degli incarichi in essere”; inoltre “i contratti sono stati estesi prima della scadenza ovvero non erano ancora scaduti al momento della proroga; gli incarichi sono stati prorogati in continuità, alle stesse attività originariamente previste; Non sono stati stipulati nuovi contratti, ma atti integrativi dei contratti originari; Le proroghe erano motivate da esigenze di continuità o completamento delle attività già avviate”*.

Pertanto, a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti con gli originari contratti, l'A.RE.T. non solo ha proceduto a liquidare agli incaricati quanto

stabilito con gli originari contratti ma ha altresì proceduto a stipulare *“atti integrativi dei contratti originari”* che hanno previsto, in palese violazione dell’art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, un nuovo (e conseguentemente non dovuto) compenso.

In numerosissimi casi, poi, si è proceduto a porre in essere più proroghe, arrivando addirittura in alcuni casi a ben cinque, in tal modo estendendo gli incarichi per un lasso di tempo spropositato.

In modo assolutamente apodittico, poi, l’A.RE.T. ha fatto riferimento al fatto che *“la copertura finanziaria e la legittimità della spesa sono pienamente garantite dagli atti regionali sopra richiamati, nel rispetto del D.lgs. 118/2011; le proroghe degli incarichi di collaborazione costituiscono misure temporanee e necessarie per la regolare conclusione delle attività amministrative e di rendicontazione del Piano, in coerenza con i tempi del cronoprogramma approvato e le scadenze del Programma Operativo 2014-2020; la gestione delle risorse avviene nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione vigente tra Regione Puglia e ARET Pugliapromozione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente”* in tal modo fraintendendo, tra l’altro, la durata pluriennale dei programmi di finanziamento euro-unitari e la durata degli incarichi dalla medesima agenzia conferiti che potevano sì essere eventualmente prorogati, ma solo nel rispetto del disposto di cui all’art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.(ossia *“in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”*).

In definitiva, l’A.RE.T. ha ammesso:

- a) che gli originari obiettivi (di cui agli originari contratti) non sono stati raggiunti dagli incaricati nei termini previsti;

- b) che si è proceduto a prorogare i contratti originari (anche più volte consecutive) nonostante quanto rilevato al precedente punto a);
- c) che è stato disposto un nuovo compenso per le medesime attività oggetto degli originari contratti e per compiti mai portati (completamente) a termine dagli incaricati, per ragioni che restano ignote.

Tale circostanza appare assai grave in quanto, per adeguarsi ai riferiti principi di *“trasparenza, correttezza procedurale e piena collaborazione”*, l'A.RE.T. avrebbe dovuto - a fronte di veri e propri inadempimenti contrattuali - non procedere al pagamento di quanto previsto nei primi contratti, mentre in realtà non solo lo ha fatto ma ha anche ed inspiegabilmente dato vita ad ulteriori contratti (con un ulteriori compensi rispetto ai primi) con i medesimi soggetti, per lo svolgimento dello stesso incarico, condotta *ictu oculi* illegittima ed in violazione delle norme vigenti in materia.

Ciò anche alla luce del fatto che vi sono soggetti che invece hanno raggiunto i risultati previsti e pertanto non sono stati destinatari di proroghe, come avvenuto nel caso degli incarichi di cui alle D.D.G. n. 349/2023 e n. 355/2023.

5. Assenza di valutazione degli incarichi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'A.RE.T.

Altro elemento che desta perplessità circa i medesimi incarichi riguarda l'assenza di valutazione dei medesimi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'A.RE.T.; è stato infatti richiesto di trasmettere *“l'eventuale valutazione dell'incarico da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente”*.

L'A.RE.T. con nota prot. n. 32045 del 24.10.2025, pervenuta in data 27.10.2025 (prot. Cdc n. 6463) ha fatto presente *“che nel corso degli esercizi non sono stati formulati rilievi né osservazioni da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria in merito agli incarichi conferiti, circostanza che conferma la regolarità e la correttezza amministrativa*

delle procedure adottate”, tuttavia non risulta prodotta alcuna documentazione relativa alla sottoposizione dei detti incarichi al controllo dell’organo di revisione economico-finanziaria e pertanto non è possibile comprendere se il detto organo abbia o meno avuto contezza dei detti incarichi.

6. Conclusioni

Da quanto *supra* evidenziato si evince pertanto – ed in sintesi – che l’A.RE.T. ha proceduto alla proroga dei contratti - con ulteriore compenso - di cui ai seguenti provvedimenti:

1) D.D.G. n. 85/2022: prorogata con D.D.G. n. 76/2023 e successivamente con D.D.G. n. 710/2024, con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

2) D.D.G. n. 1729/2022: prorogata con D.D.G. n. 399/2023 e successivamente con D.D.G. n. 710/2023, con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

3) D.D.G. n. 1852/2022: prorogata con D.D.G. n. 469/2023 e successivamente con D.D.G. n. 710/2023, con D.D.G. n. 246/2024;

4) D.D.G. n. 348/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

5) D.D.G. n. 350/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

6) D.D.G. n. 351/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

7) D.D.G. n. 352/2023: prorogata con D.D.G. n. 246/2024 e successivamente con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

8) D.D.G. n. 353/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

9) D.D.G. n. 354/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

10) D.D.G. n. 356/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

11) D.D.G. n. 357/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024 e con D.D.G. n. 560/2024;

12) D.D.G. n. 358/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

13) D.D.G. n. 359/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

14) D.D.G. n. 516/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024, con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

15) D.D.G. n. 517/2023: prorogata con D.D.G. n. 710/2023 e successivamente con D.D.G. n. 246/2024;

16) D.D.G. n. 33/2024: prorogata con D.D.G. n. 433/2024;

17) D.D.G. n. 151/2024: prorogata con D.D.G. n. 246/2024 e successivamente con D.D.G. n. 560/2024 e con D.D.G. n. 216/2025;

18) D.D.G. n. 220/2024: prorogata con D.D.G. n. 433/2024.

Assai grave è l'accertata violazione dell'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. laddove, a fronte del mancato raggiungimento degli originari obiettivi previsti nei primi contratti, l'A.RE.T. non solo ha proceduto al pagamento dell'originario compenso ma, ingiustificatamente, ha previsto la liquidazione di un

ulteriore compenso, in palese violazione della norma di cui al citato art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001.

Ulteriori criticità riguardano l'assenza di valutazione degli incarichi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, come ampiamente specificato *supra* nonché la tardiva trasmissione degli incarichi, tutti relativi ad esercizi precedenti (2022, 2023 e 2024), e solo a seguito di numerosi solleciti da parte di questa Sezione regionale di controllo.

Se ne deduce, pertanto e conclusivamente, la evidente illegittimità (per le plurime ragioni *supra* meglio esposte) delle proroghe degli incarichi conferiti da parte dell'A.RE.T. con le deliberazioni del direttore generale della medesima agenzia n. 85, n. 1729 e n. 1852 del 2022, n. 348, nn. 350-354, nn. 356-359 e nn. 516-517 del 2023, n. 33, n. 151 e n. 220 del 2024.

Con riferimento a tutti i profili di criticità rilevati, ed in particolare a quelli contenuti nei paragrafi da n. 2 a n. 6 della parte in diritto di cui *supra*, il Collegio, inoltre, dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

ORDINA

all'A.RE.T., destinataria della presente delibera, di uniformarsi alle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi, pure ai sensi della deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022 recante, per quanto qui rileva “*Linee guida relative agli incarichi*

di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005".

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- 1) al direttore generale dell'A.RE.T.;
- 2) all'organo di revisione economico-finanziaria dell'A.RE.T.;
- 3) al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia;
- 4) al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia;
- 5) ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii., alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, per i profili di competenza, *ut supra* rilevati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO

La Presidente

Cinzia BARISANO